

# DOTAZIONI ORGANICHE DEL PERSONALE DOCENTE

anno scolastico 2018/2019



**SCHEDA DI APPROFONDIMENTO**



**WWW.FLCGIL.IT**



**FLC CGIL**

**ORA E SEMPRE  
CONOSCENZA**



**FLC CGIL**  
federazione  
lavoratori  
della conoscenza

## **Organici scuola personale docente** **Anno scolastico 2018/2019** **Scheda di approfondimento**

*Le norme di riferimento per la determinazione delle classi e degli organici per il 2018/2019 rimangono i diversi regolamenti attuativi dell'[art. 64 del DL 112, comma 4](#) convertito in legge 133 del 6 agosto 2008, specifici sulla formazione classi, sugli ordinamenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria sia di primo che di secondo grado ([DPR 81 del 20 marzo 2009](#)) a cui si aggiunge, da ultimo, quanto previsto dalla legge 107/15 in merito all'organico dell'autonomia che è costituito dai posti comuni, dal sostegno e dai posti aggiuntivi per il potenziamento ([comma 63, legge 107/15](#)) e da quanto previsto dal [DLgs 65/17 Sistema integrato 0-6](#).*

*Un discorso a parte riguarda gli Istituti professionali in applicazione del [DLgs 61/17](#) sulla Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nonché raccordo con i percorsi IeFP.*

**Nella scheda che segue sono riassunte tutte le norme, già applicate negli ultimi anni, sui parametri per la costituzione delle classi, delle cattedre e dei posti comuni nel rispetto della precedente normativa, a cui si integrano le indicazioni per la costituzione e l'assegnazione dei posti dell'organico aggiuntivo (di posti comuni, classi di concorso e sostegno) per il potenziamento. L'insieme di questi posti, complessivo di quelli per il sostegno, va a costituire l'organico dell'autonomia.**

**Un paragrafo singolo affronta le specificità dei Licei Musicali, le cui discipline di indirizzo sono in organico di diritto con docenti titolari sulle classi di concorso, a partire dall'a.s. 2017/2018.**

**Si tratta di uno strumento completo per supportare il lavoro delle strutture territoriali e le competenze delle RSU nella fase di informativa sindacale.**

### **PREMESSA**

Preliminarmente si deve ricordare che, per effetto della legge 107/15, gli **organici docenti sono triennali**.

Il MIUR, con la [nota 16041 del 29 marzo 2018](#), che trasmette lo schema di Decreto Interministeriale per l'anno scolastico 2018/2019, ha attribuito alle singole Direzioni Scolastiche Regionali una dotazione organica complessiva di posti comuni, da ripartire poi per le singole province e per i diversi gradi di scuola.

La **dotazione complessiva di posti comuni** per i docenti nell'organico di diritto 2017/2018 è pari a 612.626 posti comuni + 48.812 per il potenziamento, + 100.080 per il sostegno.

La quota di disponibilità nella somma **organico di diritto + organico di fatto**, evidenzia che i posti comuni risultano essere **631.388** come riportato nell'apposita colonna della tabella allegata alla nota.

La **legge di stabilità 2018** ha previsto il **consolidamento di 3.530 posti dall'OF all'OD**, tale da portare l'OD stesso a 616.156 posti. Non si tratta, quindi, di un reale incremento dell'offerta formativa, bensì di uno spostamento di posti autorizzato dal MEF.

Per differenza, rimangono **15.232 posti in OF** nel prossimo a.s. 2018/2019.

Pienamente aggiuntivi sono, invece gli ulteriori **1.161** posti destinati agli Istituti professionali per un totale complessivo della dotazione organica di **632.499** (a monte vengono accantonati [50 posti destinati al MAECI](#)).

Sul sostegno non ci sono variazioni rispetto all'attuale contingente.

La dotazione assegnata a ciascuna regione è stata a sua volta suddivisa nei 4 gradi di scuola e mentre la ripartizione delle prime due quote di organico è confermata per effetto dell'introduzione dell'organico unico dell'autonomia triennale, la **nuova quota aggiuntiva e quella relativa all'organico di fatto autorizzata sono state calcolate prioritariamente sulla base della previsione sull'andamento degli alunni, e quindi delle classi** (cioè in proporzione all'aumento o diminuzione del rapporto medio alunni/classi), ma anche in base ad altri elementi orografici e in relazione alla serie storica degli ultimi anni.

L'organico delle singole scuole verrà determinato tenendo conto della ripartizione che effettuerà, a sua volta, ciascun Direttore Regionale per le singole province e per i vari gradi di scuola.

Successivamente saranno pubblicate le disposizioni (la circolare specifica) per definire l'organico del personale ATA.

## I PUNTI SALIENTI DELLA CIRCOLARE

### Indicazioni generali

- La ripartizione dei posti aggiuntivi previsti nella finanziaria 2018 ha elaborato il numero degli alunni rilevati in organico di fatto 2017/2018, l'entità della popolazione scolastica per il periodo 2016/2019, la serie storica della scolarità negli ultimi anni e le situazioni orografiche e socioeconomiche.
- La tabella allegata contiene i posti in OF consolidati in OD (pari a 3.530) e quelli che, nella specifica colonna, saranno poi utilizzabili nell'adeguamento del fatto (15.232).
- Sul totale risultano "nuovi posti aggiuntivi" i posti assegnati agli Istituti professionali (1.161) in applicazione della Revisione dei percorsi di cui al DLgs 61/17. La differenza, rispetto al 2017/2018 vede il un saldo positivo di + 1.111.
- Gli USR, nel ripartire la dotazione organica di diritto alle province, possono operare delle compensazioni tra i vari gradi di scuola (solo per la quota di posti comuni), compresa la scuola dell'infanzia.
- Alla scuola dell'infanzia, per la prima volta, vengono destinati posti comuni di potenziamento (n. 800), nel limite del contingente precedentemente assegnato alle regioni ad invarianza dei complessivi 48.812 (tab.1 della legge 107/15). Tale contingente da destinare al potenziamento nella scuola dell'infanzia va ricavato prioritariamente dalla dotazione assegnata alla scuola secondaria di II° grado (senza che ciò determini esubero), poi da quello della scuola primaria e, da ultimo, dalla scuola secondaria di primo grado.
- Gli U. S. Territoriali, per conto degli USR, provvederanno ad attribuire alle scuole i posti necessari per l'organico curriculare mentre i posti del potenziamento potranno essere modificati nella tipologia tenendo conto delle richieste delle scuole per le diverse classi di concorso in base al PTOF ma nei limiti dei posti vacanti. Andrà comunque tenuta in debita considerazione l'attribuzione già effettuata nello scorso anno.  
A tal riguardo sono possibili correttivi da parte degli USR che, una volta acquisite le proposte delle scuole, valuteranno e procederanno sulla base dell'esigenza tendenziale di ridurre o eliminare l'esubero del personale docente.
- Sempre degli USR è la competenza di considerare, senza ulteriori oneri rispetto alla dotazione assegnata, l'accantonamento dei posti destinati ai progetti nazionali di particolare rilevanza didattica di cui al comma 65 art. 1 legge 107/15.
- Nella circolare si ricorda anche che, sui posti del potenziamento, non sono possibili le sostituzioni dei docenti, salvo che queste non siano necessarie per assicurare le attività curriculari previste nel PTOF o in caso di utilizzo dei posti del potenziamento per lo sdoppiamento delle classi o dei singoli insegnamenti, e comunque solo in caso di assenza superiori a dieci giorni.

- Si chiarisce poi che, per i C.P.I.A. e all'interno dell'organico per il potenziamento, due posti andranno garantiti alla classe di concorso A-23 (italiano per alloggiotti). Mentre l'organico dei posti comuni è assegnato ai singoli CTP, quello per il potenziamento, compresi i due posti della A-23, pur assegnati anch'essi ad un'unica sede, operano formalmente nel CPIA per consentirne l'utilizzo sulla base del Piano triennale dell'offerta formativa.
- Rilevante la puntualizzazione che specifica, una volta per tutte, che le attività di potenziamento sono estranee (quindi il docente non può essere utilizzato) alle attività alternative alla religione cattolica in ogni grado di scuola.
- Le norme per la formazione delle classi rimangono quelle definite nel DPR 81/09.
- Nella scuola secondaria di secondo grado sia gli organici, che la mobilità, che l'individuazione dei perdenti posto, saranno disposti sulla base delle classi di concorso definite dal DPR n. 19 del 14/02/2016.
- Non sono ammessi sdoppiamenti né istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo il verificarsi di un incremento determinato dal mancato recupero dei debiti formativi e il numero di alunni superi le 31 unità nella classe.
- Rimane il riferimento alla sicurezza nel rispetto dei parametri relativi alla capienza delle aule scolastiche.
- Per le aree interessate dai recenti eventi sismici sono mantenute le classi attivate nei comuni colpiti anche con parametri inferiori.

## **Norme specifiche**

### **Scuola dell'infanzia**

- Confermato il modello orario a 40 ore settimanali elevabili a 50, o riducibili a 25, in relazione alle richieste delle famiglie.
- Per quanto riguarda il nuovo contingente di potenziamento, come già detto sopra, ogni USR assegnerà alla scuola dell'infanzia i posti, nel limite dell'organico già definito, rimodulando le disponibilità prioritariamente attingendo dalla secondaria di II° grado, poi dalla primaria e in ultimo dalla secondaria di I° grado.
- Apposita tabella indica il riparto dei posti assegnati ad ogni regione sulla base del numero degli alunni in organico di fatto 2017/2018.

### **Scuola primaria**

- Confermato il modello orario ordinario a 27 ore settimanali (che sarà anche il parametro di calcolo per l'attribuzione dei posti) mentre quello a 24 ore sarà attivabile "solo" se richiesto esplicitamente dalle famiglie, in numero tale da consentire la costituzione di una classe.
- Le eventuali risorse organiche eccedenti della primaria vanno prioritariamente utilizzate per mantenere i modelli orari superiori alle 27 ore già in atto e assicurare agli alunni la continuità dell'orario delle lezioni come nel precedente anno.
- Nulla cambia per il tempo pieno.
- Gli spezzoni orario di posto comune possono essere abbinati alle ore aggiuntive necessarie per l'insegnamento dell'inglese; quelli non inferiori alle 12 ore si arrotondano a posti interi.
- L'insegnamento della lingua inglese è impartito dai docenti in possesso dei requisiti in maniera generalizzata, nell'ambito delle classi loro assegnate. Solo dove ciò non sia possibile, sono

istituiti posti per docenti specialisti, ma nel limite del contingente regionale; di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, purché nel raggiungimento di almeno 18 ore settimanali.

- Le pluriclassi vanno previste solo in via eccezionale in zone particolarmente disagiate e sarà comunque possibile utilizzare i posti del potenziamento per sdoppiare sia singoli insegnamenti che l'intera classe.
- Per quanto riguarda il potenziamento delle discipline motorie, gli effetti saranno a decorrere dal prossimo a.s. 2019/2020 previo aggiornamento del PTOF da parte delle istituzioni scolastiche, dunque a seguito di specifica delibera del Collegio dei docenti.

### **Scuola secondaria di I° grado**

- Nulla cambia per la costituzione delle classi a tempo normale o prolungato e l'assetto delle cattedre rimane regolato dal DM 37/09 nel quadro orario definito dal Regolamento sul primo ciclo di cui al DPR 89/09.
- Nulla cambia per l'insegnamento dello strumento musicale.
- Rimangono le norme di garanzia per i docenti della seconda lingua comunitaria titolari nella scuola, rispetto ad eventuali richieste di cambiamento della lingua.

### **Scuola secondaria di II° grado**

- Le classi prime, in presenza di ordinamenti diversi, si costituiscono in modo autonomo, mentre si determinano sulla base del numero complessivo di alunni se si tratta di indirizzi diversi nell'ambito dell'istruzione tecnica, professionale o nei diversi percorsi liceali.
- Per le classi iniziali del secondo biennio valgono le stesse regole di quelle iniziali.
- Anche nel II° grado si applica la stessa norma di garanzia per i docenti titolari di seconda lingua comunitaria.

### **Uffici tecnici**

- È possibile attivare l'ufficio tecnico nel rispetto dei regolamenti dell'istruzione tecnica e professionale (uno soltanto, anche se sono presenti diversi ordinamenti nella stessa scuola) e sarà competenza degli USR (e non più del Miur) autorizzarli. Prioritariamente la scelta della classe di concorso deve essere finalizzata alla riduzione dell'esubero e/o con personale titolare nell'istituzione scolastica.

### **Percorsi IeFP**

- Un successivo Decreto Interministeriale sarà fonte normativa per l'emanazione di ulteriori specifiche istruzioni in materia di sussidiarietà tra i sistemi IP e IeFP, alla luce di quanto previsto dal DLgs 61/17.

### **Istruzione degli adulti e corsi di secondo livello (ex serali)**

- Nulla cambia rispetto allo scorso anno. I docenti rimangono titolari presso le singole sedi associate ai CPIA (ex CTP).
- Per quanto riguarda i percorsi di secondo livello, i quadri orari prevedono un monte-ore pari al 70% rispetto ai corrispondenti corsi "diurni".

### **Scuole carcerarie ed ospedaliere**

- Nessuna novità.

### **Sostegno**

- Nel 2017/2018 l'organico di diritto definito dalla legge 128/14, integrato dai posti previsti della legge 107/15 e consolidato in ulteriori 3.600 posti finanziati dalla legge di stabilità 2017, ha portato il contingente dei posti di sostegno a quota 100.080.
- Nessuna unità aggiuntiva è prevista nel consolidamento del prossimo anno scolastico 2018/2019.
- Rimane un punto di riferimento la sentenza della Corte Costituzionale che consente poi l'attivazione di ulteriori posti in deroga in organico di fatto come negli anni scorsi.

## I PARAMETRI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E DEGLI ORGANICI

### Le norme di riferimento

La fonte normativa principale da considerare per la costituzione delle classi e la determinazione degli organici è il **DPR 81/09** sul "*Razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane nella scuola*", che contiene i parametri sulla formazione delle classi.

#### Criteria generali

- a) Nella formazione delle classi va assicurato il rispetto del limite costituito dall'organico complessivamente stabilito per ciascuna Regione e ciascuna Provincia
- b) le classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite esclusivamente in ragione degli alunni iscritti. Gli alunni sono assegnati alle classi solo successivamente sulla base dell'offerta formativa e comunque nel limite delle risorse assegnate
- c) rimane vincolante il rispetto delle disposizioni relative al numero massimo di alunni per classe, in caso di limitate dimensioni delle aule, ed il rispetto delle norme sulla sicurezza (espressamente richiamate nella circolare)
- d) i Dirigenti dell'amministrazione scolastica e i dirigenti scolastici sono responsabili del rispetto dei parametri.

#### Costituzione classi con alunni con disabilità

Le classi di ogni ordine e grado che accolgono alunni con disabilità, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, vanno limitate a non più di **22 alunni** (in particolare in presenza di grave disabilità) a condizione che sia esplicitata e motivata la necessità di riduzione numerica di ciascuna classe.

È bene ricordare che i recenti Decreti Interministeriali sulle dotazioni organiche hanno previsto che, per ogni ordine e grado, "*I DS cureranno un'equa distribuzione degli alunni disabili tra le varie classi e, in caso di **presenza di più di due unità per classe**, questa deve essere costituita con **non più di 20 alunni***".

#### Scuola dell'infanzia

- Il numero di bambini per sezione deve essere **non superiore a 26 e non inferiore a 18**, salvo quanto detto in presenza di handicap: il divisore è, quindi, pari a 26. Eventuali eccedenze saranno ripartite **fino a 29 alunni** per classe.
- È confermato il modello orario a 40 ore settimanali elevabili a 50, o riducibili a 25, in relazione alle richieste delle famiglie.
- I posti di potenziamento sono stati distribuiti tra le Regioni sulla base del numero degli alunni risultanti in organico di fatto 2017/2018.

#### Scuola primaria

##### Formazione classi

- Le classi di scuola primaria saranno costituite, in ciascun plesso, da **non meno di 15 e non più di 26 bambini, elevabili a 27** in presenza di resti.
- Nelle zone di montagna e piccole isole il numero minimo scende da 15 a 10 bambini.
- Le pluriclassi dovranno essere costituite da non meno di 8 e non più di 18 bambini.
- Le opzioni possibili sul tempo scuola (sulla base delle richieste delle famiglie) sono: a **24 ore** settimanali (solo in via eccezionale e se esplicitamente richiesto dalle famiglie in numero tale da poter costituire una classe), a **27 ore** con esclusione delle attività opzionali facoltative, a **30 ore**, comprensive dell'orario opzionale facoltativo nei limiti dell'organico assegnato, a **40 ore**. Tale ultimo modello (ex tempo pieno) viene confermato nella consistenza organica attuale. Un eventuale potenziamento del tempo pieno è possibile solo nell'ambito della dotazione organica assegnata.

- Nelle scuole dove è presente sia il tempo normale che il tempo pieno, il numero delle classi sarà definito sulla base del numero complessivo di alunni iscritti. In caso di eccesso di domande rispetto alle classi autorizzate e all'organico assegnato, il Consiglio d'Istituto stabilirà i criteri generali di ammissione ai vari modelli orario possibili.
- L'insegnamento della lingua inglese dovrà essere affidato ad un insegnante di classe formato. Pertanto, solo in via "residuale", potranno continuare ad essere utilizzati docenti specialisti esterni alla classe anche nell'anno prossimo, posti che saranno costituiti su non meno di 7/8 classi.
- Sono possibili ore di compresenza nel margine delle ore residue derivanti dalla presenza di docente specifico per l'insegnamento della religione cattolica o della lingua inglese.

### **Determinazione organico di diritto**

- A prescindere dalle scelte fatte dalle famiglie sul modello orario (24 ore, 27 ovvero 30), il numero dei posti si calcola moltiplicando il numero totale delle classi del Circolo/Istituto Comprensivo per 27 e dividendo il totale per 22 (orario di lezione contrattuale). **NB: i risparmi derivanti dal calcolo a 27 ore per tutte le classi, piuttosto che a 30 almeno nelle ultime classi negli anni precedenti, devono rimanere nelle disponibilità di ciascuna scuola al fine di consentire per quanto possibile il mantenimento di un tempo scuola superiore alle 27 ore.**
- Nelle classi a tempo pieno sono attribuiti due posti per classe. Le 4 ore disponibili per ciascuna classe (la classe fa 40 ore alla settimana, i due docenti 44) diventano disponibili, previo programmazione del Collegio docenti, per le esigenze della scuola nell'ambito dell'organico dell'autonomia. In particolare per elevare da 27 a 30 l'orario nelle altre classi, oppure per l'assistenza a mensa dove si effettuano rientri pomeridiani.
- Qualora dalle modalità di calcolo di cui sopra rimangano dei resti orari, si sommano a livello di Circolo o Istituto comprensivo. Se il resto totale è superiore o pari a 12 ore, questo resto si può arrotondare a posto intero (compatibilmente con la dotazione complessiva). Tale arrotondamento, al contrario, è obbligatorio in presenza di esubero a livello provinciale. Se è inferiore alle 12 ore, allora la quota-orario rimane a livello di istituto ma non costituisce posto intero. Solo se nella scuola, oltre al resto inferiore a 12 ore necessitano altre ore (ad esempio di lingua inglese) allora i due diversi spezzoni orari si possono abbinare e diventare posto intero. Questo accade quando le ore necessarie per assicurare l'insegnamento della lingua inglese in tutte le classi sono meno di 18 e quindi non sufficienti a costituire un posto intero di specialista (le classi "scoperte" possono essere inferiori al numero di 7/8 necessarie per costituire un posto intero di lingua inglese).
- Le ore per l'insegnamento della religione cattolica (quindi i posti) sono aggiuntive nel caso in cui l'insegnamento non è prestato dal docente di posto comune in possesso dell'idoneità.
- Con le 4 ore dell'orario-docenti eccedenti le 40 del tempo pieno (nel caso sia attivato), con le eventuali ore di compresenza derivanti dall'insegnamento aggiuntivo della religione cattolica o per l'insegnamento con lo specialista per lingua inglese, con le ore che si rendono disponibili nel caso si attivino nella scuola prime classi a 24 ore (solo se richiesto dalla famiglie per un numero di alunni tali da costituire almeno una classe), con eventuali (ma improbabili) posti aggiuntivi assegnati dall'USP alla scuola, sarà possibile:
  - o *estendere il tempo scuola fino a 30 ore anche nelle prime classi;*
  - o *assicurare il tempo mensa come aggiuntivo alle 30 ore in presenza di rientri pomeridiani (es. articolazione a moduli);*
  - o *estendere il tempo pieno a nuove classi, rispetto a quelle attualmente funzionanti nella scuola, se richiesto dalle famiglie;*
  - o *avviare interventi di arricchimento e recupero per piccoli gruppi.*

### **I posti per il potenziamento sono posti aggiuntivi.**

Sulle modalità di utilizzo della risorsa "organico" assegnata complessivamente decide la singola scuola, che ne programma le attività nell'ambito del PTOF discusso e **deliberato in collegio docenti**.



## Scuola secondaria di 1° grado

- Le classi prime saranno costituite, di norma, **da non più di 27 alunni** e non meno di 18. Le eventuali eccedenze sono ripartite fino ad un massimo di 28 alunni. Si costituisce una unica classe qualora il numero degli iscritti non superi le 30 unità.
- Le classi seconde e terze dovranno essere in numero pari rispettivamente alle prime e seconde, a condizione però che il numero medio **non sia inferiore a 20 alunni** per classe. In caso contrario si dovrà procedere alla loro ricomposizione secondo i parametri di costituzione delle prime classi.
- Nei comuni di montagna, piccole isole e aree geografiche abitate da minoranze linguistiche il numero minimo da rispettare scende da 18 a 10 alunni.
- Le pluriclassi saranno costituite con non più di 18 alunni.
- Le classi a **tempo prolungato** saranno attivabili:
  - o *compatibilmente con la dotazione organica assegnata,*
  - o *a condizione che ci sia il numero minimo per la costituzione di una classe (quindi con un numero di richieste compreso tra 18 e 27),*
  - o *che ci siano le condizioni (servizi e strutture) per almeno 2 rientri pomeridiani a settimana,*
  - o *che ci sia il funzionamento di almeno un intero corso a tempo prolungato. Questo non significa però che nuovi corsi a tempo prolungato, a partire dalle prime, non saranno più possibili, ma che dovrà essere valutata la possibilità che la nuova prima diventi "in progressione" un corso completo.*
- Il numero delle classi si formulerà sulla base del numero complessivo di alunni iscritti. Solo successivamente si procederà alla determinazione del numero delle classi a tempo prolungato e a tempo normale sulla base delle richieste delle famiglie.
- Sono mantenuti i corsi ad indirizzo musicale oltre le 30 ore nel tempo normale e all'interno del modello esteso (fino a 40 ore) nel tempo prolungato. In entrambi i casi va assicurato l'insegnamento di 4 diversi strumenti musicali e nella formazione della classe prima, il numero di alunni per ciascun strumento, non può essere inferiore a tre.
- Lingue straniere: 3 ore settimanali obbligatorie di inglese in tutte le classi e 2 ore di seconda lingua comunitaria. La scelta della seconda lingua deve tenere conto della presenza o meno di docenti con contratto a tempo indeterminato. Eventuali trasformazioni delle cattedre per diversa lingua straniera sono quindi possibili solo in assenza di titolare a tempo indeterminato nella scuola e solo in assenza di esubero provinciale sulla seconda lingua attuale.
- Scuole medie collocate in zone particolarmente disagiate. Sarà possibile, laddove sono funzionanti corsi di preparazione agli esami di idoneità o di licenza media con un numero di alunni molto basso, organizzare attività didattica in modo flessibile e con raggruppamenti variabili di alunni. La dotazione organica assegnata sarà di 3 cattedre, di cui una di area linguistica, una di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali e una terza dell'area artistico - espressiva o motoria (in questo ultimo caso, area motoria, occorre che ci sia un progetto specifico da parte della scuola).

### Determinazione organico di diritto

Nel **tempo normale** tutte le cattedre sono a 18 ore. Pertanto si avrà una cattedra di:

- *italiano, storia e geografia ogni 2 classi (9+9), con l'aggiunta dell'ora di approfondimento della lingua italiana;*
- *matematica ogni 3 classi;*
- *inglese ogni 6 classi;*
- *seconda lingua comunitaria, tecnologia, arte e immagine, scienze motorie e sportive e musica ogni 9 classi;*
- *religione ogni 18 classi.*

Le ore di approfondimento in materie letterarie non possono costituire da sole cattedra, ma concorrono alla costituzione delle cattedre di "Italiano, Storia e Geografia".

Nel **tempo prolungato** tutte le cattedre sono a 18 ore e cioè:

- ogni 6 classi (2 corsi interi), 5 cattedre di italiano, storia e geografia;
- ogni 2 classi, 1 cattedra di matematica;
- ogni 6 classi (2 corsi interi), 1 cattedra di inglese;
- ogni 9 classi (3 corsi interi), 1 cattedra rispettivamente di seconda lingua comunitaria, tecnologia, arte e immagine, scienze motorie e sportive e musica;
- ogni 18 classi, 1 cattedra di religione;
- una o due ore (da 38 a 40) in più potranno essere assegnate, se richieste dalla scuola; contribuiscono a formare cattedre interne nell'insegnamento scelto, solo in presenza di altri spezzoni della stessa materia e non possono costituire, esse stesse, una cattedra-orario.

## **Aspetti problematici**

### **a) Costituzione delle cattedre di italiano, storia e geografia nel tempo prolungato**

Per ogni 6 classi (due corsi interi) saranno assegnate 5 cattedre. Sulle modalità di costituzione di queste 5 cattedre ci sono vincoli rigidi sui "pacchetti orari", mentre sono possibili diverse soluzioni sulle "cose da fare" (insegnamenti). Su questo secondo aspetto si decide scuola per scuola. Di seguito vengono prospettate alcune delle possibili combinazioni. Due cattedre costituite con 15 ore in una classe e 3 in un'altra (per mensa, approfondimento, progetto oppure per 3 ore di storia o geografia, se la scuola lo decide). Altre due cattedre con 12 ore in una classe e 6 in un'altra (sempre per mensa, approfondimento, progetto oppure per 3 ore di storia e/o geografia, se la scuola lo decide). La quinta cattedra di 9 + 9 ore in due classi (tutte disciplinari, oppure in parte disciplinari ed in parte anche qui per mensa, approfondimento, progetto se si è decisa la separazione degli insegnamenti di italiano, storia e geografia).

### **b) Inglese potenziato**

Non è più attivabile con i posti comuni. Altra cosa è se si attiva un progetto con le "eventuali" risorse del potenziamento.

## Scuola secondaria di 2° grado

### Formazione classi

- Le prime classi saranno costituite, di regola, con **27 alunni**. Pertanto il numero delle classi si calcolerà dividendo il numero complessivo degli iscritti per 27. Eventuali eccedenze dovranno essere distribuite nelle classi della scuola **fino ad un massimo di 30 alunni**. Si costituisce sempre una sola classe quando le iscrizioni non superano le 30 unità. Si terrà conto anche della serie storica dei tassi di ripetenza.
- Solo nelle istituzioni scolastiche (IIS) comprendenti ordini di studio di diverso tipo (ad es. un tecnico con un professionale o con un liceo), le classi si costituiscono separatamente per ogni ordine (licei, tecnici, professionali) o sezione di liceo musicale e coreutico. In tutti gli altri casi il numero delle classi prime si determina sulla base del numero complessivo di alunni iscritti e indipendentemente dai diversi indirizzi ed opzioni presenti nell'istruzione tecnica, professionale e nei diversi percorsi liceali.
- Le classi iniziali dei cicli successivi al primo biennio saranno costituite applicando la stessa normativa delle prime classi ed il numero delle classi viene determinato sulla base sempre del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dagli indirizzi ed opzioni.
- Le prime classi di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o di specializzazione funzionanti con un solo corso si attiveranno solo se il numero minimo è di norma pari a 25 iscritti.
- È possibile la costituzione di classi articolate purché il numero complessivo non sia inferiore a 27 alunni e con un minimo di 12 alunni per il gruppo minore.
- Deroche: in situazioni particolari (aule piccole, laboratori complessi o articolati con strutture e arredi ecc...) è possibile costituire classi con meno di 27 alunni. Su questo tema è necessaria la massima attenzione in riferimento costante con l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della scuola.
- Classi intermedie: si procede alla loro ricomposizione **se il numero medio per classe scende sotto a 22 alunni**.
- Classi terminali: sono costituite in numero pari alle penultime classi a condizione che siano costituite, di norma, da **almeno 10 alunni**.

### Educazione fisica

Le cattedre verranno costituite esclusivamente per classi e non per squadre. Rimane ferma la possibilità per le scuole di ricostituire l'insegnamento per squadre, ma solo con le risorse assegnate (posti assegnati su potenziamento).

### Costituzione delle cattedre in organico di diritto

Nella scuola secondaria di secondo grado, come sopra precisato, a parte l'introduzione delle nuove classi di concorso, nulla è innovato per il prossimo anno per quanto riguarda la costituzione delle cattedre nelle attuali classi di concorso, tutte ricondotte a 18 ore. È evidente, però, che non in tutte le discipline sarà possibile la costituzione di cattedre interne a 18 ore: ad esempio non sarà possibile la cattedra a 18 ore laddove il pacchetto orario minimo (e inscindibile) del modulo di insegnamento sulla singola classe è di 4 ore settimanali. In questo caso, e in presenza di docente titolare da salvaguardare, la cattedra interna potrà essere costituita a 16 ore (il minimo deve essere pari ad almeno 15 ore).

Per lo stesso motivo (unitarietà dell'insegnamento sui moduli curricolari) possono essere costituite cattedre superiori alle 18 ore. Su questo punto la circolare è chiara: **"il contributo orario eccedente viene considerato utile ai fini contrattuali per l'intero anno scolastico"**.

Nella costituzione delle cattedre vanno privilegiati gli abbinamenti nello stesso/diverso indirizzo o tra ordini diversi dello stesso IIS, oppure tra istituti diversi (in questo caso sono COE- cattedra esterna) o tra "diurno" e serale (si tratta sempre di COE).

Competente l'US territoriale, si adotta il criterio della viciniorità tra scuole all'interno dello stesso ambito territoriale, ma dall'anno scolastico 2018/2019 **verranno costituite cattedre anche su ambiti territoriali diversi.**

Sarà anche possibile, in presenza di spezzoni della stessa classe di concorso (ad es. 9 + 9 ore) nella stessa autonomia scolastica (magari in sedi diverse) ed un posto di potenziamento assegnato alla stessa classe di concorso, costituire cattedre "miste" (9 ore curricolari +9 di potenziamento) piuttosto che una cattedra orario intera ed un posto intero di potenziamento.

Importante è che questa operazioni non comporti alcuna contrazione del monte-ore assegnato complessivamente.

## **Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale**

Dal prossimo a.s. 2018/2019 verranno **ridefiniti i percorsi di passaggio al nuovo ordinamento** di cui al **DLgs 61/17** a partire dalle classi prime.

I nuovi quadri orari sono quelli definiti nell'allegato B del suddetto decreto.

Le istituzioni scolastiche hanno facoltà di utilizzare (in relazione al PTOF, quindi su delibera del Collegio dei docenti) la **quota di autonomia del 20%** dell'orario complessivo del biennio e dell'orario complessivo del triennio.

Con alcuni vincoli:

1. per gli insegnamenti e le attività dell'area generale la diminuzione del monte ore per il biennio e per ciascuna classe del triennio non può superare il 20%
2. per le classi relative agli insegnamenti e all'attività di indirizzo deve essere garantito il monte-ore minimo previsto dai quadri-orari.

Per gli insegnamenti dell'area di indirizzo, il sistema informativo è predisposto per caricare il monte-orario minimo lasciando alle istituzioni scolastiche la possibilità di ridistribuire la quota residua secondo il fabbisogno orario delle classi di concorso opzionabili.

Gli apporti orari determinatisi andranno a sommarsi ai previsti del vecchio ordinamento delle classi seconde, terze, quarte, quinte, nonché a quelli degli altri ordinamenti, se trattasi di IIS.

La costituzione di nuove cattedre **non può generare esuberi** nel relativo ambito territoriale.

## **Percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP)**

Il raccordo con il sistema IeFP e la sussidiarietà tra i sistemi saranno oggetto di un altro Decreto Interministeriale in corso di elaborazione.

I percorsi triennali per l'acquisizione delle qualifiche sono realizzati dalle Regioni.

I percorsi IeFP possono essere realizzati dagli Istituti Professionali in regime di sussidiarietà.

Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli IP possono contestualmente chiedere di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle **22 qualifiche professionali** previste dall'Accordo in Conferenza Stato-Regioni. A tal fine gli IP propongono, agli studenti stessi, soltanto percorsi di qualifica correlati agli indirizzi quinquennali frequentati.

In ogni caso l'organico assegnato alla scuola non è separato, e l'attivazione dei percorsi IeFP non comporta risorse aggiuntive perché dovrà rientrare nel limite del numero di classi definito.

Le classi iniziali degli Istituti Professionali che attivano anche i percorsi IeFP sono formate sul numero complessivo degli studenti iscritti.

L'assegnazione dei docenti alle classi IeFP e/o a quelle IP sarà effettuata dal dirigente scolastico sulla base dei criteri deliberati dagli organi collegiali, resi oggetto di adeguata informativa sindacale.

## Ufficio tecnico

La procedura da seguire per gli uffici tecnici (negli istituti tecnici tecnologici e professionali industria e artigianato), prevede che l'autorizzazione sia concessa dall'USR e non più dal MIUR. Può essere attivato un solo ufficio tecnico per ogni istituzione scolastica, compresi gli istituti costituiti da entrambi gli ordinamenti.

*Pertanto:*

la scuola (il dirigente scolastico) deve fare la richiesta all'US Territoriale chiedendo un posto in organico per un Insegnante Tecnico Pratico (ITP) della propria scuola (se appartenente a classe di concorso in esubero in provincia); oppure comunque un posto di ITP, sempre per classe di concorso in esubero nella provincia;

- gli Uffici Scolastici Territoriali devono verificarne le condizioni di fattibilità, come da circolare, e comunicare le richieste all'USR;
- l'USR, verificato che il posto richiesto stia nei limiti del contingente di posti attivabili in diritto nella provincia ed in regione (NB: si può chiedere altra classe di concorso "solo" se non c'è affatto esubero in provincia tra gli ITP), autorizza direttamente le richieste.

## Organico di sostegno

Sul sostegno si conferma la sentenza della Corte Costituzionale (n. 80 del 22 febbraio 2010) che ha dichiarato l'illegittimità della legge 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008) su due punti:

- a) illegittimo il comma 413 dell'art. 2 nella parte in cui si prevede un tetto massimo al numero dei posti di insegnanti di sostegno;
- b) illegittimo anche il comma 414, sempre dell'art. 2, nella parte in cui si fa divieto di assunzione di insegnanti di sostegno in deroga, in presenza di grave disabilità, *"una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente"*.

Per l'a.s. **2018/2019** l'amministrazione ha confermato la dotazione complessiva di posti di sostegno assegnata lo scorso anno per un totale di **100.080** come dato di massima. La dotazione è quella che viene presa a riferimento per definire l'organico di diritto.

Questa impostazione, in realtà, comporta che la concreta attuazione di quanto sentenziato dalla Corte Costituzionale (e cioè che sono illegittimi tetti predefiniti per ragioni contabili) potrà trovare effettivo riscontro solo **nei posti in deroga all'organico di fatto** dove, se necessario, si continuerà a superare il contingente complessivo già stabilito, con conseguente nomina di supplenti annuali su tutti i posti necessari.

## Istituzioni educative

Per la determinazione dei posti, si confermano i parametri previsti dal DPR 81/09. Rimane fisso il tetto delle dotazioni attivate nell'anno scolastico 2011-2012.

## Istruzione degli adulti e corsi di secondo livello (ex corsi serali)

Come già lo scorso anno, si applicheranno le disposizioni di cui al DPR 263 del 29 ottobre 2012 che, nell'istituire i Centri provinciali d'istruzione per gli adulti (CPIA), prevede:

- percorsi di primo livello, realizzati dai CPIA, finalizzati al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e della certificazione relativa all'obbligo di istruzione (art. 4 comma 1 lettera a). L'iscrizione è per coloro che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, già compiuto il sedicesimo anno di età. A seguito di accordi specifici tra regioni e uffici scolastici regionali, può iscriversi, nei limiti dell'organico assegnato e - in presenza di particolari e motivate esigenze - anche chi ha compiuto il quindicesimo anno di età.

- percorsi di secondo livello (ex corsi serali) realizzati dalle istituzioni scolastiche presso le quali funzionano i percorsi di istruzione tecnica, professionale e artistica, rimanendo in esse incardinati, finalizzati al conseguimento del relativo diploma (art. 4 comma 1 lettera b). Possono iscriversi gli adulti, anche con cittadinanza non italiana, in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e coloro che, compiuto il sedicesimo anno di età ed in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione, dimostrano di non poter frequentare il corso diurno.
- percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana realizzati dai CPIA (art. 4 comma 1 lettera c) per adulti con cittadinanza non italiana in età lavorativa, anche in possesso di titoli di studio conseguiti nei Paesi di origine.

L'organico dei CPIA è determinato (almeno fino al Decreto Interministeriale 2016) con riferimento al rapporto non superiore a 10 docenti ogni 160 studenti. In particolare sono previsti otto docenti di cui 3 della primaria e 5 della secondaria, secondo i parametri stabiliti dall'OM 455/97, art. 4, a cui si aggiungono due docenti di scuola secondaria di I grado per gli insegnamenti previsti nel Piano triennale dell'offerta formativa in ciascuno degli assi culturali.

L'organico dei docenti dei **percorsi di secondo livello (ex serali)**, comunque incardinato negli Istituti Secondari di II grado, è definito:

- come conferma della dotazione organica di diritto assegnata ai percorsi in oggetto nell'a.s. 2017/2018.
- tenuto conto, come precedentemente detto, che i rispettivi quadri orari sono pari al 70 per cento di quelli previsti dai corrispondenti ordinamenti dei corsi "diurni".

**La riduzione dei quadri orari dei percorsi di secondo livello non competerà una riduzione della dotazione organica.** Le eventuali economie potranno essere utilizzate prioritariamente per lo sviluppo di percorsi in differenti assetti organizzativi (DPR 263/12) e in via subordinata per altre esigenze delle istituzioni di secondo grado.

È confermato che il personale risultato in soprannumero, in relazione al numero degli alunni esaminati nei rispettivi esami di Stato, viene a richiesta riassegnato a detti percorsi nell'ambito territoriale di riferimento.

## Licei Musicali

Gli insegnamenti specifici dei Licei Musicali costituiscono posti in organico di diritto a partire dall'a.s. 2017/2018.

L'organico viene definito nel limite massimo di ciascuna sezione come di seguito:

- classe di concorso A53 – Storia della Musica – 10 ore
- classe di concorso A63 – Tecnologie musicali – 10 ore
- classe di concorso A64 – Teoria Analisi e Composizione – 15 ore.

All'insegnamento di strumento (classe di concorso A55) sono assegnate complessivamente, per ogni sezione del quinquennio, **6 ore di primo strumento e 4 del secondo strumento**, calcolate sul limite massimo di 27 alunni per classe (parametro forfetario valido dalla 1 alla 5 classe).

Riguardo al Laboratorio di Musica d'insieme la circolare, oltre a precisare il numero di ore per ciascuna delle quattro sottosezioni, **13 per un totale di 52 ore nel quinquennio**, stabilisce che esse devono essere utilizzate prioritariamente per completare le cattedre di strumento. Al fine di realizzare procedure trasparenti e di evitare contenziosi, è opportuno che tale completamento sia effettuato a favore del/i docente/i che risulterà/risulteranno collocato/i in ordine alla posizione migliore redatta sulla base del numero di anni di servizio e, a parità, con il maggior punteggio, nella graduatoria provinciale unificata incrociando le varie graduatorie di coloro che possono insegnare nella specifica sottosezione.

È prevista anche l'istituzione di posti di potenziamento delle discipline caratterizzanti, sempre compresa nel limite regionale triennale.

## **Licei coreutici**

È stata attivata la funzione SIDI per la determinazione dell'Organico di Diritto 2018/2019 del Liceo musicale-sezione coreutica.

Le due sezioni "Danza classica" e "Danza contemporanea" nelle classi terza, quarta e quinta possono essere incrementate da risorse aggiuntive di organico, su richiesta dei dirigenti scolastici, in considerazione della consistenza numerica delle classi stesse.

## **Percorsi quadriennali di istruzione secondaria di II° grado**

Lo sviluppo dell'organico è affidato, come negli anni precedenti, alla competenza dei dirigenti scolastici. In una singola istituzione scolastica non potrà essere attivata più di una sperimentazione quadriennale.

### **Gli organici nelle relazioni sindacali - Ipotesi di CCNL 2016/2018**

La proposta di formazione delle classi e degli organici è, da parte del Dirigente scolastico, **materia di Informazione ai soggetti sindacali**, quindi **alle RSU** nelle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 5 dell'ipotesi dei CCNL Istruzione e Ricerca 2016/2018, sottoscritto e attualmente in fase di autorizzazione. Il riferimento specifico è all'art. 22 comma 9 b1).

Si tratta di una conferma di quanto già previsto nel CCNL 2006/09 all'art. 6 comma 2a)

Nello specifico, è una **trasmissione di dati completa** effettuata nei tempi, nei modi e nei contenuti tali da consentire, alla parte sindacale, una valutazione approfondita del potenziale impatto, con possibilità di esprimere osservazioni e proposte.